



SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE A.S. 1903

«Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale»

1^a Commissione permanente

PROPOSTE EMENDATIVE

Le proponenti Organizzazioni Sindacali - CSA RAL DPL, OSPOL, SULPL - e Associazioni di categoria - ANCUPM, ANVU, A-PL -. formulano le seguenti proposte di emendamento intese a rafforzare i principi e criteri direttivi della delega, assicurando uniformità ordinamentale della Polizia Locale, certezza applicativa e coordinamento con il quadro normativo vigente.

EMENDAMENTO N. 1

All'art. 1, comma 1, dopo la parola “revisione”, inserire le seguenti:

< ed integrazione >;

Motivazione: Ha lo scopo di evitare la perdita della giurisprudenza del consiglio di Stato che ha precisato i principi cardine della materia, non riprodotti nel testo del decreto S.1903.

EMENDAMENTO N. 2

All'art. 2, comma 1, sostituire il testo delle lettere a), b) e c), integrato con la lettera d), con:

< a)Individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane e degli altri enti locali territoriali comunque denominati e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' art 118 della Costituzione, disciplinando altresì lo stato giuridico del personale, la contrattazione collettiva nazionale, le forme e le modalità di tutela dell' autonomia, dell' identità e della dignità professionale quale Forza di polizia ad ordinamento Locale;

- b) Previsione che i corpi di polizia locale siano titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva;**
- c) Previsione che la funzione di polizia locale sia indivisibile, inalienabile, e non delegabile, a qualsiasi titolo, ad altri enti o soggetti, pubblici o privati, comprese le forme dell' ausiliarietà, della sussidiarietà e della cooperazione, istituzionale o volontaristica;**
- d) Obbligo di associazione per i Corpi di polizia locale che non raggiungono la dotazione organica minima stabilita dai decreti delegati. >**

Motivazione::

- 1) Estende l'applicazione della legge anche agli altri enti locali territoriali, come gli enti parco, dotati di corpi aventi funzioni analoghe alla polizia locale;*
- 2) Prevede che i decreti delegati disciplinino non solo la contrattazione decentrata ma anche la contrattazione nazionale della polizia locale;*
- 3) Recupera i principi fondamentali posti a tutela della funzione di polizia rispetto all' apparato ed alle scelte dell' ente locale;*
- 4) Definisce esplicitamente la polizia locale quale forza di polizia, pur senza farla rientrare nell' elenco delle Forze di polizia dello Stato, di cui alla legge 121/81. Tale definizione è utile per evitare che la polizia locale rimanga esclusa dalle novelle legislative emanate periodicamente per le forze di polizia;*
- 5) Prevede l' accorpamento dei micro corpi, al fine di avere un servizio di polizia locale in tutti gli orari del giorno e della notte ed i giorni della settimana sull'intero territorio nazionale, assicurando la rilevazione degli incidenti stradali e gli altri interventi urgenti.*
- 6) La distinzione tra i compiti delle Forze di polizia dello Stato e la polizia locale rimane infatti ampiamente assicurata dalla permanente dipendenza organica e funzionale dall' ente locale e dalla divisione in migliaia di corpi separati, oltreché dalla natura ausiliaria della funzione di p.s.;*

EMENDAMENTO N. 3

All'art. 3, comma 1, sostituire il testo della lettera a) con il seguente: < **individuazione dei requisiti soggettivi per l'accesso alla qualifica di agente di polizia locale e attribuzione della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, senza limitazioni temporali o territoriali, mantenendo per quest'ultima la competenza del prefetto. >;**

Motivazione: Prevede che I requisiti soggettivi per entrare nella polizia locale siano stabiliti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai necessari requisiti morali, culturali, anagrafici e psicoattitudinali. Rimetterli ai singoli regolamenti comunali significa infatti avere 8.000 Polizie Locali una diversa dall'altra, sulla base degli orientamenti o, più prosaicamente, dei momentanei interessi clientelari Locali e mettere il personale in divisa su strada privo delle caratteristiche adeguate.

Inoltre essa intende evitare il rischio che i decreti delegati possano introdurre nuove limitazioni alle funzioni ed ai compiti della polizia locale rispetto a quelle previste dalla legge 65/86, con particolare riferimento alla qualifica di pg, poiché' attualmente la polizia locale ha una competenza generale di polizia giudiziaria e svolge indagini su qualsiasi tipo di reato.

Non si comprende infatti come una riforma nata per valorizzare il ruolo della Polizia Locale, come esplicitamente dichiarato nella relazione al decreto 1716, possa contemplare la possibilità di un suo incredibile ridimensionamento, le cui prime vittime sarebbero i cittadini.

EMENDAMENTO N. 4

All'art. 3, comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con:

< 2) condanna a pena detentiva per delitto non colposo. >

Motivazione: La modifica coordina la disciplina con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e limita la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai casi di condanna definitiva per delitti non colposi, evitando margini di discrezionalità non adeguatamente tipizzati.

EMENDAMENTO N. 5

All'art. 3, comma 1, lett. b)

< cassare il numero 6 >

Motivazione: La disposizione elimina una causa di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza formulata in termini generici e suscettibile di attribuire un'eccessiva discrezionalità amministrativa, assicurando maggiore certezza del diritto e uniformità applicativa.

EMENDAMENTO N. 6

All'art. 3, comma 1, lettera c), cassare le parole **< e nei limiti delle proprie attribuzioni >**;

Motivazione: L'espressione costituisce una formulazione ormai superata, derivante dalla legge n. 65 del 1986, e non appare più coerente con l'evoluzione

dell'ordinamento degli enti locali e con l'ampliamento delle competenze attribuite alla Polizia Locale in materia di sicurezza urbana e polizia giudiziaria.

EMENDAMENTO N. 7

All'art. 3, comma 1

Sostituire la lettera d) con la seguente:

< lett. d) attribuzione al comandante della Polizia Locale dei poteri dirigenziali di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e disciplina dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, prevedendo in particolare: >

Motivazione: Il comandante del corpo e' necessariamente un dirigente oppure un funzionario responsabile del servizio, per cui, secondo il testo unico degli enti locali, svolgono entrambi funzioni dirigenziali. Non si comprende pertanto perché i decreti delegati dovrebbero disciplinare le sue funzioni già definite dal testo unico sul pubblico impiego.

EMENDAMENTO N. 8

All'art. 3, comma 1, lettera d), al numero 1, sostituire le parole “composte anche da personale che abbia maturato una significativa esperienza nel settore della Polizia Locale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati” con le seguenti:

< composte da personale di polizia locale assunto a tempo indeterminato >;

Motivazione: La composizione delle commissioni esclusivamente con personale di ruolo intende garantire la massima professionalità, correttezza ed imparzialità delle procedure concorsuali.

EMENDAMENTO N. 9

All'art. 3, comma 1, lettera d), al numero 1 dopo le parole “professionalità ed esperienza” aggiungere le parole:

< acquisita nella polizia locale >;

Motivazione: Tutte le forze di polizia sono comandate esclusivamente da personale che ha svolto la propria carriera nel corpo. Non si comprende perché la polizia locale debba fare eccezione a questa regola, venendo comandata da persone non provenienti dalla polizia locale. Tale prassi non solo ha costituito

una mortificazione per le aspirazioni di carriera della polizia locale, ma ha anche quasi sempre determinato gravi ed evidenti deficit gestionali.

EMENDAMENTO N. 10

All'art. 3, comma 1, lettera d), al numero 2 sostituire le parole “ il conferimento dell'incarico a tempo determinato” con le seguenti:

< l'esclusività dell'incarico >;

Motivazione: Nella polizia locale il ruolo del comandante è cruciale per definire la natura e l'efficacia del Corpo che non è diretto da una struttura più ampia svolgente le stesse funzioni, come avviene per le forze di polizia dello Stato, ma da un ente locale gestito in ogni dettaglio dalla dirigenza amministrativa e dalla politica locale.

Assicurare pertanto uno status giuridico stabile ed autorevole del comandante è essenziale per garantire correttezza ed imparzialità della funzione di polizia locale. Prevedere addirittura esclusivamente l'incarico a tempo determinato rappresenta l'esatto contrario di quanto necessario.

Anche l'eliminazione radicale del principio di esclusività dell' incarico di comandante introdotto dalla legge 65/86 ed inopinatamente derogato per i soli comandanti con qualifica dirigenziale dall'art. 1, comma 221, della legge 208/2015, comportando gravi pregiudizi al corretto funzionamento della polizia locale, atteso che si hanno comandanti che dirigono contemporaneamente multipli settori comunali totalmente eterogenei e talvolta in conflitto di interessi con la funzione di polizia. La diluizione della loro presenza operativa finisce spesso per determinare l'eterodirezione del corpo, per interposta persona, da parte di soggetti amministrativi o politici, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili sulla efficacia e correttezza dell'attività di polizia.

Una volta reintrodotta un generale principio di esclusività dell' incarico, si potrebbero trovare in sede di decreti delegati, una soluzione di compromesso, facendo rientrare nelle funzioni del comando di polizia locale anche specifiche e limitate funzioni assimilabili, come per esempio la gestione del settore traffico e del settore commercio/polizia amministrativa.

EMENDAMENTO N. 11

All'art. 3, comma 1, lettera d),

al numero 3, sostituire le parole “delle direttive” con le parole:

< degli indirizzi >;

Motivazione: Ha lo scopo di conformare il rapporto sindaco comandante a quello tra organo politico (indirizzo e controllo) e dirigente, come previsto dal testo unico sul pubblico impiego.

La direttiva ha infatti la stessa natura dell'ordine (espressione del potere gerarchico) di cui rappresenta una volontaria e facoltativa autolimitazione.

EMENDAMENTO N. 12

All'art. 3, comma 1, lettera d), numero 3
cassare le parole **< e al servizio di polizia locale >;**

Motivazione: La soppressione è finalizzata a rafforzare il principio di autonomia gestionale del comandante della Polizia Locale, evitando sovrapposizioni tra gli indirizzi politico-amministrativi e l'esercizio delle funzioni di direzione del Corpo, in coerenza con il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

EMENDAMENTO N. 13

art. 3, comma 1, lettera e)
sostituire la lettera e) con la seguente:

< e): < previsione che, in deroga all' art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale sia disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali, prevedendo altresì un regime giuridico transitorio nel biennio decorrente dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art 1, per il superamento della disciplina di diritto privato cui è attualmente sottoposta la contrattazione dei dipendenti della polizia locale, attraverso l'istituzione presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del “comparto della forza di polizia locale ad ordinamento locale”, per consentire un costante e progressivo allineamento con gli istituti contrattuali e retributivi riconosciuti alle Forze di Polizia dello Stato.

Nell'ambito del regime transitorio al personale della polizia locale è corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento >;

*Motivazione: Al personale della polizia locale, per il ruolo e le funzioni che svolge, va riconosciuto lo *statutus* giuridico di diritto pubblico al pari delle forze di polizia dello Stato, della polizia penitenziaria, dei vigili del fuoco e di altre figure*

ricomprese nell'art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Si ravvede la necessità di un contratto nazionale di lavoro specifico perché quello dei dipendenti degli enti locali (Comparto Funzioni Locali) è costruito sulle esigenze del personale amministrativo, tecnico, scolastico, operai, etc., e non riesce minimamente a disciplinare contrattualmente le attività di polizia, le cui finalità, modalità e strutture organizzative sono profondamente diverse. Un contratto di diritto pubblico, per sottrarre la funzione di polizia a dinamiche di mero risultato, rispetto all'equilibrio indispensabile per chi incide sui diritti e le libertà dei cittadini.

Inoltre, l'emendamento è volto a riconoscere la peculiarità delle funzioni esercitate dalla Polizia Locale, prevedendo un ordinamento autonomo e un sistema di relazioni sindacali specifico, coerente con le caratteristiche proprie delle funzioni di polizia.

EMENDAMENTO N. 14

All'art. 3, comma 1, lett. g)

sostituire la lettera g) con la seguente:

< g) previsione in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e infortunistica, l'applicazione al personale della polizia locale della

legislazione statale vigente per i le Forze di polizia ad ordinamento civile, prevedendo altresì il riconoscimento del trattamento previdenziale derivante dagli istituti dell'accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell' equo indennizzo e della pensione privilegiata, con l'inserimento del personale non dirigenziale della polizia locale nell' elenco di cui alla tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374 >;

Motivazione: Prevedere nei decreti attuativi l'applicazione al personale della polizia locale della legislazione vigente per le forze di di Polizia dello Stato in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e infortunistica. Adegua il trattamento infortunistico a quello vigente per la polizia di Stato, in particolare reintroducendo il diritto alla pensione privilegiata, da cui la polizia locale era stata orbata.

Inoltre, l'emendamento ha lo scopo di adeguare sostanzialmente il regime pensionistico alla funzione di polizia concretamente esperita dalla polizia locale, con servizi operativi svolti quotidianamente su strada ed in uniforme, e pertanto incompatibili con gli elevati limiti di età previsti per il normale personale impiegatizio.

EMENDAMENTO N. 15

All'art. 3, comma 1, lett. i)

sostituire la lettera i), con la seguente:

< i) previsione dell'assistenza legale gratuita ovvero del rimborso delle spese di difesa sostenute dal personale appartenente ai ruoli della Polizia Locale nei procedimenti civili e penali promossi in relazione a fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'istituto, qualora i fatti contestati non riguardino reati dolosi o danni arrecati all'amministrazione di appartenenza. >

Motivazione: La proposta rafforza le garanzie di tutela del personale impegnato nell'esercizio delle funzioni istituzionali, assicurando uniformità di trattamento rispetto agli altri operatori delle Forze di polizia.

EMENDAMENTO N. 15

All'art. 3, comma 1, lett. l) dopo le parole “di necessità dell’accesso”

aggiungere le seguenti:

< comprensiva dello schedario individuale delle notizie di reato >;

Motivazione: Chiarisce inequivocabilmente che l'accesso al Ced non si limita alle sole sezioni per le quali l'accesso della polizia locale è già previsto dalla vigente legislazione e che ben poco servono al funzionamento del servizio. L'accesso allo schedario individuale delle notizie di reato è di vitale importanza della sicurezza dell'operatore della polizia locale.

La modifica è finalizzata a garantire un accesso completo agli strumenti informativi necessari per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite dalla legge al personale della Polizia Locale.

EMENDAMENTO N. 16

All'art. 3, comma 1, lett. l)

dopo le parole "notizie qualificate di reato"

cassare

< sulla base dei principi di onerosità, con attribuzione delle spese all'ente locale >;

Motivazione: L'emendamento è volto ad assicurare che l'accesso alle banche dati e ai sistemi informativi indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Polizia Locale non sia subordinato a criteri di onerosità, favorendo un'efficace integrazione operativa con le altre Forze di polizia.

EMENDAMENTO N. 17

All'art. 3, comma 1

sostituire la lettera m) con la seguente:

< m) previsione di un ordinamento professionale uniforme del personale della Polizia Locale sull'intero territorio nazionale, articolato nelle qualifiche di Comandante, Commissario, Ispettore, Sovrintendente, Assistente e Agente. >

Motivazione: Attualmente il CCNL degli enti locali (Funzioni Locali) colloca il personale della polizia locale su soli due livelli gerarchici (Istruttori e Funzionari), insufficienti a gestire un'organizzazione complessa come il corpo di polizia locale. L'emendamento è volto ad assicurare un ordinamento professionale omogeneo della Polizia Locale sull'intero territorio nazionale, favorendo la mobilità del personale, la certezza degli inquadramenti e l'uniformità delle qualifiche.

EMENDAMENTO N. 18

All'art. 3, comma 1, lettera n),

dopo le parole “nell'ambito delle proprie attribuzioni”

cassare

< sulla base del principio di onerosità e con attribuzione delle spese ai sensi della lettera l) >

Motivazione: L'emendamento è volto ad assicurare che l'accesso alle banche dati e ai sistemi informativi indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Polizia Locale non sia subordinato a criteri di onerosità, favorendo un'efficace integrazione operativa con le altre Forze di polizia.

EMENDAMENTO N. 19

All'art. 3, comma 1, lett. o)

dopo la parola “armamento”

inserire

< obbligatorio >

Motivazione: L'emendamento intende prevedere, quale criterio direttivo della delega, l'obbligatorietà dell'armamento del personale della Polizia Locale, in relazione alle funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e sicurezza urbana esercitate.

EMENDAMENTO N. 20

All'art. 3, comma 1, lett. p)

sostituire le parole “purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza o anche fuori di tale ambito, per esigenze di mobilità connesse alle predette ragioni di servizio e al luogo di dimora abituale e nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b)”

con le parole

< e dall’ambito territoriale dell’ente di appartenenza >

al termine della lettera p)

dopo le parole “dell’affidamento delle armi” aggiungere

< con previsione dell'estensione su tutto il territorio nazionale, per il personale di Polizia Locale, della facoltà di cui all'art. 28 Decreto-legge 48/2025 convertito con la legge 9 giugno 2025, n.80 > ;

Motivazione: La tutela e la sicurezza sul lavoro del personale di polizia non può essere vanificato dall’ essere disarmato e soggetto alle intimidazioni o aggressioni dei soggetti perseguiti durante il servizio ogni volta che esce dal territorio comunale. Questa limitazione è assolutamente inaccettabile ed ha anche natura discriminatoria, considerato che anche le guardie giurate ed i privati cittadini muniti di licenza portano le armi su tutto il territorio italiano.

EMENDAMENTO N. 21

All’art. 3, comma 1, dopo la lett. p)

inserire la lettera q):

< q) disciplina uniforme, sull'intero territorio nazionale, delle uniformi, dei gradi, dei segni distintivi e delle livree dei veicoli della Polizia Locale, prevedendo il divieto per altri soggetti pubblici o privati di adottare uniformi, segni distintivi o livree suscettibili di ingenerare confusione con quelli della Polizia Locale. >

Motivazione: L'emendamento mira ad assicurare l'uniformità degli elementi identificativi della Polizia Locale e a tutelarne la riconoscibilità istituzionale, prevenendo situazioni suscettibili di creare equivoci nei confronti dei cittadini.

EMENDAMENTO N. 22

All’ art 3, comma 1, dopo la lettera q)

inserire la lettera r):

< “ r) accesso alla categoria esclusivamente con concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed esami, anche a livello dirigenziale, con corsi formativi obbligatori di preparazione al concorso organizzati dalle regioni o da enti autorizzati dalle stesse.

Motivazione: Ribadisce il principio del concorso pubblico per l'accesso alla categoria, analogamente a quanto previsto per le forze di polizia dello Stato, con adeguati percorsi propedeutici.

EMENDAMENTO N. 23

All' art 3, comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente lettera s):

< S) definizione delle aliquote di personale maschile e femminile, del limite di età, nelle procedure concorsuali per agente.>;

Motivazione: In analogia alle forze di polizia dello Stato disciplina una adeguata composizione organica del personale.

EMENDAMENTO N. 24

Articolo 4, comma 1

Prima della lettera a), inserire il seguente comma:

**< 1-bis. È istituito il Consiglio nazionale della Polizia Locale quale organismo consultivo permanente per il supporto tecnico alle amministrazioni competenti nelle materie concernenti l'ordinamento, l'organizzazione e l'impiego della Polizia Locale. La composizione, le modalità di funzionamento e le competenze del Consiglio sono disciplinate con i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.
>**

Motivazione: L'emendamento è volto a prevedere un organismo nazionale di carattere tecnico-consultivo, quale sede stabile di confronto istituzionale sulle problematiche ordinamentali e organizzative della Polizia Locale.

EMENDAMENTO N. 25

Articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2)

Sostituire il numero 2) con il seguente:

< numero 2) missioni per finalità di collegamento, di rappresentanza, di ausilio ad altri corpi di polizia locale, di soccorso in caso di calamità e disastri, previa intesa tra i comandi interessati e comunicazione al Prefetto competente per il territorio. >

Motivazione: La modifica amplia e chiarisce le ipotesi nelle quali il personale della Polizia Locale può essere impiegato fuori dall'ambito territoriale di appartenenza, assicurando il necessario coordinamento con l'autorità prefettizia.

EMENDAMENTO N. 26

Articolo 5

« **Sopprimere la lettera c) »**

Motivazione: La soppressione è finalizzata ad evitare limitazioni ritenute non coerenti con l'obiettivo di assicurare un più efficace impiego operativo della Polizia Locale e una maggiore flessibilità organizzativa nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Firmato 13 luglio 2026

Il Segretario Generale CSA RAL – Francesco Garofalo



Il Segretario Nazionale O.S.Po.L. – Stefano Lulli



Il Presidente SULPL – Luca Falcitano



Il Presidente A.N.C.U.P.M. - Diego Porta



La Presidente Nazionale ANVU – Silvana Paci



Il Presidente Nazionale A-PL – Ivano Leo

